

## Verbale di Accordo

Il giorno 9 gennaio 2017, in Roma, in piazza Belli 2


si sono incontrate

- **SNAV Spa** (d'ora in poi "SNAV"), rappresentata da c.te Raffaele Aiello munito di idonei poteri;
- **Grandi Navi Veloci SpA** (d'ora in poi "GNV"), rappresentata da Matteo Catani, munito di idonei poteri;
- **le OO.SS. nazionali** e le Segreterie territoriali di Filt/Cgil, Fit/Cisl e Uiltrasporti Genova e Napoli, rappresentate rispettivamente da: Maurizio Colombai, Salvatore Borriello, Enrico Ascheri, Giovanni Oliveri, Mauro Scognamillo, Raffaele Formisano, Paolo Fantappie, Giuseppe Nocerino, Strazzulli Aniello,

Le Parti in epigrafe

**premesse che**


1. GNV è proprietaria dei mezzi navali traghetti SNAV Lazio, SNAV Toscana e SNAV Sardegna (le "Navi" o le "Unità").
2. GNV ha locato a scafo nudo a SNAV i tre mezzi navali in questione ed ha, altresì, stipulato con SNAV contratti di time charter per il tramite dei quali quest'ultima noleggia a GNV dette Navi, debitamente armate ed equipaggiate, per l'esercizio delle linee commerciali operate da GNV aventi ad oggetto il trasporto merci e passeggeri (ro-ro pax); in forza della natura dei contratti di time charter GNV ha gestito direttamente la commercializzazione delle proprie linee;
3. SNAV arma, altresì, altri mezzi navali, in particolare unità veloci che non sono oggetto del presente accordo.
4. I marittimi imbarcati a bordo delle unità appartengono al Turno Particolare, o al Turno Stagionale di SNAV, (All. 1 e 2): a tali marittimi viene applicato il CCNL Fedarlinea. In detto Turno Particolare/Turno Stagionale non sono iscritti i marittimi imbarcati a bordo delle unità veloci.
- 4.1 Il contratto di arruolamento dei marittimi appartenenti al turno particolare è stipulato da SNAV a "tempo indeterminato" mentre quello dei marittimi appartenenti a turno stagionale "a viaggio".
5. Il personale di terra SNAV (crewing, safety e security, operativo, Dpa, ecc) è attualmente impiegato per l'armamento di tutte le unità navali armate da SNAV.
6. GNV e SNAV comunicano che si procederà alla cessazione dei contratti di noleggio a scafo nudo e time charter in essere e, conseguentemente, GNV attuerà la "diretta gestione" delle Navi.
7. GNV, pertanto, provvederà integralmente all'armamento delle Unità attraverso la propria struttura organizzativa - crewing, safety e security, operativo, ecc. - nonché per mezzo delle proprie procedure interne e piattaforme aziendali. GNV sarà, pertanto, titolare del DOC (document of compliance), anche ai fini del manuale SMS (sicurezza della navigazione, Convenzione SOLAS e ISM code).
8. In forza di quanto precede, le OO.SS. chiedono di garantire i livelli occupazionali in essere per il personale marittimo - di cui agli Allegati 1 e 2 - che viene attualmente imbarcato a bordo delle Navi di cui al p.to1.
9. in data 21 dicembre 2016 è stata sottoscritta tra le parti un'ipotesi di accordo propedeutica al presente.



**Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:**

- a) Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- b) I lavoratori marittimi imbarcati a bordo delle Unità ed iscritti nel Turno Particolare o nel Turno Stagionale di SNAV sono individuati e specificati nei menzionati Allegati n. 1 e n. 2.
- c) GNV provvederà all'armamento delle Navi attraverso la propria autonoma organizzazione aziendale (crewing, safety e security, operativo, tecnico, ecc...) e con le proprie procedure interne e piattaforme informatiche aziendali. GNV sarà, pertanto, titolare del DOC (document of compliance), anche ai fini del manuale SMS (sicurezza della navigazione, Convenzione SOLAS e ISM code).
- d) A tutela dei livelli occupazionali in essere, al personale di cui agli allegati sub n. 1 e n. 2 sarà proposta la cessione individuale dei contratti di arruolamento (all. 3 e 4) da SNAV (cedente) a GNV (cessionaria), con successiva iscrizione nel Turno Particolare di GNV senza soluzione di continuità.
- e) Le Parti, all'esito della discussione, prendendo atto che non si prefigura la fattispecie di cessione di ramo di azienda, convengono che ai lavoratori che avranno accettato la cessione individuale del contratto di arruolamento sarà applicato il CCNL vigente presso la Società cessionaria (attualmente associata a Confitarma) e la contrattazione integrativa aziendale, atteso che il trattamento economico e normativo applicato dall'impianto normativo e retributivo regolante i contratti di arruolamento stipulati da GNV dovrà essere complessivamente di miglior favore rispetto alla disciplina normativa e retributiva applicata da SNAV (con l'espressa intesa che i marittimi che sono iscritti al "Turno Particolare Stagionale SNAV" continueranno ad essere imbarcati secondo la previsione temporale attualmente prevista nella Contrattazione Aziendale SNAV).
- f) I lavoratori marittimi interessati potranno sottoscrivere verbale di transazione individuale in sede protetta, ex art. 2113 c.c., con l'assistenza dei conciliatori designati dalle sigle firmatarie del presente accordo (all. 5 e 6).

Letto confermato sottoscritto.

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures scattered across the lower half of the page, representing the parties to the agreement.